

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI BASSANO DEL GRAPPA ODV

Contrà S. Giorgio c/o Villa Serena - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel.392 0380048 -
Mail: volontariospedalieri@gmail.com
Pec: volontariospedalieri@pec.it
Iban: IT54A0200860165000105491269
Iscr. Reg. Regionale delle OdV nr.VI-0007 - C.F. 91020760244

STATUTO



2019

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' rinnovata, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia dell'Ente del Terzo Settore ed in particolare del decreto del Direttore della Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, nuove Marginalità e inclusione Sociale n. 40 del 19 dicembre 2018 con aggiornamento Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 4 della L..R. 30.8.1993 N. 40 , dell'art. 6 della legge 266/1991 e degli artt. 101 comma 2 e 102 comma 4 del Decreto Legislativo 3.7.2017 n. 117 dal quale si evince l'inserimento (si veda Tabella B) del denominato: ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI BASSANO DEL GRAPPA ODV (acronimo A.V.O. Bassano del Grappa odv) che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apertita e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Contrà S.Giorgio presso Residenza Villa Serena nel comune di 36061 Bassano del Grappa (Vicenza). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito ospedaliero e nelle strutture di assistenza anziani (case di riposo).

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati sono:

Lettera a) art.5 D. Lgs.117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modifiche;

Lettera i) art. 5 D. Lgs 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

Lettera u) art. 5 D. Lgs 117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- fornire aiuto alla persona ammalata, promuovendo e sostenendo le attività di carattere assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato ed offrendo alle persone stesse calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, il disagio, la solitudine, l'isolamento e la noia, per perseguire obiettivi di umanizzazione, personalizzazione, informazione ed educazione alla salute
- assistenza al malato ospedaliero e/o ospite delle case di riposo per l'accompagnamento all'interno dei locali di degenza
- assistenza durante le attività di assunzione pasti ove potrà porgere all'ospite il caffè e/o altre bevande ma solo ai malati/ospiti che sono capaci di assumere bevande autonomamente e quindi non all'ospite disfacico o diabetico. Durante il pasto il volontario potrà aiutare il malato/ospite per porgere allo stesso gli alimenti, le bevande, per tagliare il cibo ma non potrà mai imboccare il malato/ospite, né far assumere allo stesso cibi o bevande, perché detta operazione è di esclusiva competenza del personale sanitario
- permanenza accanto al malato/ospite giocando con detto e/o leggendo un libro o un giornale, facendo prendere un pò d'aria nelle giornate calde
- accompagnare, all'interno della struttura, l'ospite per le feste ivi organizzate e alle gite eventualmente programmate dalla Struttura sempre, in ogni caso ed esclusivamente, con la supervisione, direzione e accompagnamento del personale della Casa di Riposo.
- accompagnare e assistere il malato/ospite per la partecipazione alle funzioni religiose (S. Messe, rosari ecc) che si svolgeranno all'interno delle Strutture.
- organizzare in proprio e/o assieme al personale delle Strutture stessa incontri di festa per il Natale e Pasqua, per la festa della mamma/ papà/nonni, per le feste di primavera e autunno, dei marroni o altro

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio di Bassano del Grappa (Vicenza) e comuni limitrofi, Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle

L'ammissione all'organizzazione, previa partecipazione con profitto e quindi superamento del Corso di Preparazione al Volontariato organizzato dall'A.V.O. Bassano del Grappa odv, è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati solo ad avvenuto superamento del tirocinio assistito da tutor nominato dal Direttivo da svolgersi presso le Strutture di assegnazione.

Il Consiglio Direttivo deve, entro venti giorni dal termine del corso, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dell'associato ovvero la revoca ad opera del Direttivo per violazione delle disposizioni del presente statuto e del regolamento dell'Organizzazione, ovvero per il raggiunto limite di età.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.33;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 117/17 e s.m.i.;

Gli associati e l'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- versare la quota associativa (che è intrasmissibile, non ripetibile né rivalutabile) nei termini e modalità indicate dal Consiglio Direttivo secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta – anche in via telematica – al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere, non vincolante, e la delibera del Collegio dei Probiviri con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, secondo quanto stabilito dal regolamento. La decisione presa dal Consiglio Direttivo circa l'esclusione dell'associato dovrà essere semplicemente comunicata all'Assemblea per la ratifica alla prima assemblea utile.

E' comunque ammesso, da parte dell'Associato, ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- ❖ Assemblea degli Associati
- ❖ Consiglio Direttivo
- ❖ Presidente
- ❖ Collegio dei Probiviri



- ❖ Organo di controllo subordinando la nomina solo ed esclusivamente al verificarsi delle condizioni di legge ove si prescrive la sussistenza di detto Organo
- ❖ Organo di revisione subordinando la nomina solo ed esclusivamente al verificarsi delle condizioni di legge ove si prescrive la sussistenza di detto Organo

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale se ed in quanto previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ratifica l'ammissione e l'esclusione dell'associato;
- ratifica il regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 13
(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione ovvero nei locali presso le Strutture di svolgimento del servizio e preposti all'uso dell'Organizzazione. La convocazione può avvenire anche a mezzo fax o invio telematico di e-mail

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti personalmente o per delega.



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, extending from the middle to the bottom.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 07 (sette) membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 03 (tre) e sono rieleggibili per ulteriori 02 (due) mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo che è nominato dal Direttivo fra i soggetti che sono stati eletti per ricoprire le cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo nomina, a maggioranza, il tesoriere ed il segretario anche ed eventualmente fra soggetti estranei agli eletti del Direttivo, purché appartenenti all'Organizzazione e la loro carica durerà per il tempo di vita dello stesso Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cessa per scadenza naturale del mandato, per dimissioni volontarie dei componenti e conseguente mancanza del numero legale, o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti al voto.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Predisporre e delibera gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Predisporre il regolamento dell'associazione che sottopone alla ratifica dell'Assemblea;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati
- Decide, a maggioranza, l'importo della quota associativa annuale
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti di detto a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e potrà essere rieletto per un massimo di ulteriori due mandati, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per mancanza del numero legale dei consiglieri del Direttivo, o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente nomina, fra i consiglieri eletti, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ha facoltà di delegare il vicepresidente e/o i consiglieri per il compimento di specifiche attività o gestione di affari da compiere nell'interesse dell'Organizzazione

Art. 18 (Organo di controllo)

Sarà nominato solo ed esclusivamente al verificarsi delle condizioni di legge ove si prescrive la sussistenza di detto Organo ex dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs.117/17 art. 31 , la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)

Sarà nominato solo ed esclusivamente al verificarsi delle condizioni di legge ove si prescrive la sussistenza di detto Organo ex art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART.20
(Collegio dei Probiviri)

Il collegio di Probiviri dell'Organizzazione è composto da tre membri, associati, nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, rimane in carica per il medesimo tempo di durata del Consiglio Direttivo. All'interno del collegio viene nominato il Presidente ed i rimanenti fungeranno da Consiglieri. Il Collegio dei Probiviri avrà il compito di esaminare le controversie che dovessero sorgere fra associati e fra associati e Organizzazione. Il parere del Collegio dei Probiviri pur non essendo vincolante è obbligatorio quando si debba deliberare sulla espulsione di un associato. Qualora uno o più membri del Collegio dovessero venir meno, per dimissioni, raggiungimento età massima di appartenenza all'Organizzazione, altra causa, dovrà essere sostituito per cooptazione del Collegio dei Probiviri stesso fra uno o più degli associati tenendo prima in considerazione il primo e successivi dei non eletti per il Consiglio Direttivo nelle elezioni ordinarie e, in mancanza, da uno o più degli associati si dovessero rendere disponibili. In mancanza di associati disposti ad assumere la carica di probiviro, il collegio si scioglie senza alcuna conseguenza per l'Organizzazione e rimarrà vacante sino a successiva scadenza assembleare di nomina delle cariche direttive dell'Organizzazione.

ART. 21
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART.22
(Quota Associativa)

La quota associativa il cui importo è deliberato dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea è quella quota che tutti i soci devono pagare per essere in regola con i doveri sociali.

L'importo della quota stabilita dal Direttivo ed approvato dall'Assemblea rimane efficace, senza necessità di nuove ed ulteriori delibere e/o approvazioni successive, sino a quando per motivi di necessità e/o bilancio non sia necessario adeguare ed aggiornare l'importo e sul punto dovrà deliberare il Consiglio Direttivo, ovvero qualora venga richiesta la modifica da almeno tre quarti degli associati che dovranno in detto caso presentare istanza scritta e sottoscritta al Consiglio Direttivo che provvederà a sottoporre la proposta di modifica all'Assemblea previa specifica convocazione della stessa.

ART. 23
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25
(Bilancio)

Il bilancio/rendiconto finanziario di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Tesoriere approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea ordinaria per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, sono affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale ovvero con ogni altra forma utile.

ART. 26 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 27 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 28 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Responsabilità della organizzazione)

L'Organizzazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 31
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 32
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33
(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali.
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro venti giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 34
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


ART 35
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività Runts medesimo. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D-Lgs. 117/17 in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5 sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del giorno 08 giugno 2019 in Bassano del Grappa

Il Presidente
Cesare Andrea Carena



Il Segretario
Guido Dalla Palma

